

disponibilità della "banca delle ferie e ROL", autorizzerà il dipendente alla fruizione dei giorni di ferie solidali.

Le ferie solidali dovranno essere fruite dal lavoratore entro e non oltre 3 mesi dalla data di richiesta, per il personale dipendente con contratto a tempo determinato, la fruizione dovrà necessariamente concludersi entro la data di scadenza del contratto e in ogni caso non sono liquidabili.

Nel caso di richiesta di dipendenti coniugi, l'istanza e la correlata fruizione potrà essere effettuata alternativamente e comunque nel limite massimo complessivo tra entrambi i genitori di 15 giorni di ferie solidali l'anno.

Il lavoratore, all'atto della richiesta di cessione delle ferie solidali, dichiara di conoscere ed attenersi alle norme di cui al presente accordo nonché delle disposizioni di legge in materia.

MISURE A SOSTEGNO DELLA FRAGILITA'

5. ASPETTATIVA RETRIBUITA PER MALATTIE ONCOLOGICHE

Le Parti convengono che le Società, con riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una commissione medica istituita presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente provvederanno, in caso di richiesta da parte dei lavoratori ai sensi dell'art. 195 del CCNL di una "aspettativa generica" pari a 120 giorni, a riconoscere un'indennità pari al 20% della retribuzione tabellare, non cumulabile con altri istituti.

6. INTEGRAZIONE MALATTIA

Le Parti convengono che, ai lavoratori soggetti a terapie salvavita diverse da quelle per malattie oncologiche di cui al punto che precede, su richiesta del lavoratore, da effettuarsi entro il termine del periodo di comporta, e previa verifica della sussistenza del requisito suddetto da parte del medico competente, le Società concedono un periodo di congedo di massimo 6 mesi, durante il quale sarà riconosciuto un'indennità pari al 10% della retribuzione tabellare, non cumulabile con altri istituti.

7. ASPETTATIVA PER MALATTIE GRAVI E INFORTUNIO

Le Parti convengono che per i lavoratori con malattie gravi che comportino terapie salvavita, diverse da quelle per malattie oncologiche di cui al punto 5 ed esaurito il periodo di congedo straordinario di cui al punto 6, su richiesta del lavoratore, sarà concesso un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita fino a 6 mesi con conservazione del posto di lavoro.

Analogamente, in caso di malattia conseguente ad infortunio, ai dipendenti che ne faranno richiesta entro il termine del periodo di comporta, sarà concesso un periodo di aspettativa non retribuita per un massimo di 12 mesi, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SVILUPPO PROFESSIONALE

  4   